

Allegato al Contratto di Trasporto n.

1 - Cliente finale

SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI FINALI DEL MERCATO LIBERO E GLI AUTOPRODUTTORI - REGOLAMENTO -

Art. 1. Regolamento del servizio

Il servizio di trasporto dell'energia elettrica svolto da ASM Brescia S.p.A. (di seguito ASM) è regolato dal presente Regolamento, dalle norme emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG) o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia, nonché da eventuali condizioni speciali fissate per singoli rapporti.

Qualsiasi prescrizione contenuta nel presente regolamento, che faccia riferimento a disposizioni emanate dall'AEEG, è automaticamente aggiornata o integrata al sopravvenire di modificazioni e interpretazioni stabilite dall'Autorità stessa.

L'ASM potrà modificare, dandone previamente adeguata pubblicità, il regolamento del servizio solo per ottemperare a norme imperative o a statuizioni delle competenti autorità, ovvero per adeguarlo a norme imperative o a statuizioni delle competenti autorità, ovvero per adeguarlo al progresso tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati.

Art. 2. Attivazione del servizio

Il servizio di trasporto è svolto su richiesta presentata, tramite apposita società commerciale, con rapporti di partecipazione con ASM ed a ciò accreditata (di seguito "Società accreditata").

A tal fine, il Grossista stipula apposito contratto scritto con la società accreditata, nel quale sono fissate le condizioni economico-tarifarie del servizio, con rinvio al presente regolamento che il Cliente deve in ogni caso sottoscrivere per accettazione.

Art. 3. Condizioni del servizio

Il servizio è sottoposto alle sussistenze e permanenze delle seguenti condizioni.

a) Il Cliente, in relazione al punto di consegna, possiede a decorrere dalla data prevista di avvio del servizio di trasporto, la qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 79/1999 come risultante dall'elenco a tal fine istituito dall'AEEG, oppure la qualità di autoproduttore.

b) Gli impianti del Cliente, nel punto di consegna, soddisfano, anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente.

c) Il Cliente e l'ASM, per quanto di pertinenza, hanno ottenuto e in corso di validità le autorizzazioni, i permessi e i diritti di servitù necessari: compete in ogni caso al Cliente ottenere, senza oneri per ASM, i permessi, le servitù o i consensi necessari ad eseguire e mantenere gli impianti specificamente dedicati a servire la propria utenza; detti impianti se di proprietà dell'ASM, potranno da questa essere utilizzati anche per fornire altri Clienti.

Art. 4. Allacciamento e interventi.

Per ottenere un nuovo allacciamento, una variazione di un allacciamento già esistente, ovvero la modificazione delle condizioni di consegna dell'energia, in particolare per ciò che attiene al fabbisogno massimo di potenza, nonché in generale ogni prestazione anche accessoria che implichi lavori, interventi o modifiche sugli impianti di distribuzione o nelle caratteristiche tecniche del servizio o della fornitura, l'interessato deve richiedere specifico preventivo presso gli uffici ASM o attraverso il servizio telefonico o internet attivato dalla stessa, fornendo all'atto della richiesta le proprie generalità e gli eventuali necessari titoli di legittimazione.

Ove la richiesta non sia stata sottoscritta o non sia stata contestualmente presentata la prescritta documentazione, il Cliente dovrà provvedervi al più presto, quale condizione di attivazione degli interventi.

Gli interventi richiesti sono comunque subordinati alla verifica di idoneità della rete stessa, nonché al previo pagamento delle somme stabilite nel preventivo sulla base delle determinazioni tecniche ed amministrative di ASM, che provvederà nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dall'AEEG.

Art. 5. Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio - modifiche delle caratteristiche della fornitura o degli impianti.

ASM non assume responsabilità alcuna per danni a persone e cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione di energia elettrica dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile.

ASM non risponde inoltre dei danni causati dall'energia a valle del punto di consegna, salvo che per cause imputabili all'ASM stessa.

In nessuno di tali casi potranno essere ottenuti abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito dalla legge e dalla normativa specifica vigente per il settore della distribuzione di energia elettrica.

ASM può modificare, preavvertendo il Cliente anche tramite avviso-stampa o altra adeguata forma di pubblicità, le caratteristiche del servizio o della fornitura ovvero i propri impianti, adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche o a standard internazionalmente accettati.

Il Cliente che, in conseguenza delle modifiche di cui al comma precedente, dovrà provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, sarà avvertito, di regola, almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le

caratteristiche dell'energia ovvero trenta giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti.

Restano a carico del Cliente le eventuali spese per l'adeguamento dei propri impianti.

Art. 6. Punto di consegna.

L'impianto del Cliente, con i conseguenti oneri di esercizio, manutenzione e responsabilità, ha inizio all'uscita dei gruppi di misura.

ASM si riserva comunque la facoltà di sigillare tratti di impianto e/o accessori di proprietà del Cliente al fine di garantire una corretta utilizzazione dell'energia, senza peraltro assumere obblighi di manutenzione e custodia.

Art. 7. Obblighi del cliente

Il Cliente non può cedere l'energia a terzi e potrà utilizzare l'energia trasportata solo nei limiti previsti dal contratto stipulato dal Grossista con la società accreditata, in particolare per quanto riguarda il fabbisogno massimo di potenza, restando responsabile in caso contrario secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale, tariffaria, tributaria e amministrativa.

Nel caso in cui i prelievi eccedano la potenza disponibile, fermo restando quanto sopra, verrà comunicata all'utente l'eventuale modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, tenendo in ogni caso conto della potenzialità degli impianti di ASM, e il termine ultimo per richiedere la modifica.

Art. 8. Impianti ed apparecchi di ASM - Verifiche

ASM provvede alla realizzazione degli impianti necessari per addurre l'energia trasportata fino al punto di consegna, rimanendone proprietaria.

Se tecnicamente necessario, il Cliente deve porre a disposizione di ASM un locale ove realizzare una cabina di trasformazione da utilizzare anche per servire utenze fuori dall'immobile. Qualora tale locale fosse utilizzato principalmente per servire immobili di terzi ASM verserà un compenso che sarà determinato tenendo conto del valore di mercato dell'immobile e del titolo giuridico in base al quale verrà concessa ad ASM la disponibilità del locale stesso.

Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli apparecchi di ASM situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne nel caso in cui altri li danneggino e sempreché l'ASM sia tempestivamente informata dell'accaduto.

ASM ha il diritto di accedere liberamente e in condizioni di assoluta sicurezza ai propri impianti ed apparecchi.

Sono a carico del Cliente:

a) le spese per le verifiche ai gruppi di misura richieste dal Cliente stesso se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dal Servizio Metrico Nazionale;

b) le spese relative ad interventi per guasti o malfunzionamenti erroneamente attribuiti a impianti ed apparecchi di ASM.

Art. 9. Impianti ed apparecchi del Cliente - Verifiche

Gli impianti e gli apparecchi del Cliente, posti a valle del punto di consegna, devono essere costruiti, installati e costantemente mantenuti in conformità alle vigenti disposizioni antinfortunistiche, alle norme della buona tecnica e a regola dell'arte, nonché alle prescrizioni tecniche emanate dall'ASM. Anche a tal fine e prima dell'attivazione della fornitura, il Cliente deve consegnare copia della dichiarazione di conformità degli impianti alle regole della buona tecnica rilasciata da soggetto abilitato, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990 n. 46 (1).

L'uso degli impianti ed apparecchi di cui al comma precedente non deve provocare disturbi all'esercizio delle reti ASM e in nessun caso dovrà essere erogata potenza reattiva induttiva verso la rete di distribuzione. Per le forniture trifasi il Cliente deve realizzare ed esercire gli impianti in modo da mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva.

L'installazione di apparecchi utilizzatori il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i normali strumenti di misura è subordinata a preventivi accordi.

Il Cliente che disponga di altra fonte di energia elettrica è tenuto, salvo diversa specifica pattuizione, a predisporre i suoi circuiti in modo che essi risultino completamente distinti o separati da quelli alimentati con energia fornita dall'ASM, cosicché in nessun caso sussista la possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni.

ASM può in ogni tempo effettuare verifiche sulla condizione degli impianti interni e, in caso di irregolarità, prescrivere i necessari adeguamenti.

Art. 10. Durata e cessazione del servizio

La durata del servizio viene stabilita in anni uno, salva diversa specificazione.

Ai fini della decorrenza del periodo annuale, viene assunta la data in cui ha inizio per il Cliente la disponibilità di energia elettrica, quale risulta dalla documentazione di attivazione.

Il servizio, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti mediante invio di lettera raccomandata con almeno trenta giorni di preavviso.

¹ Art. 9, l. 46/1990 - Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. D) tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita Iva e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante della relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'art. 9.

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA



0968132V00848146



via Lamarmora 230 - 25124 Brescia
telefono 030 35531
telefax 030 355 3204
numero verde 800 011639
e-mail asm.spa@asm.brescia.it
http://www.asm.brescia.it
cod. fisc. e part. IVA 03125280176
Registro delle Imprese di Brescia n. 55255/1998
Repertorio Economico Amministrativo n. 402664
Capitale Sociale: euro 735.570.858 i.v.

servizi gestiti

acquedotto
depurazione
fognature
energia elettrica
gas
teleriscaldamento
pubblica illuminazione
pulizia urbana

In caso di disdetta, ASM provvederà ai necessari interventi nei tempi e nei modi previsti dall'AFEG, purché ciò non sia impedito da cause di forza maggiore o comunque da cause non imputabili ad ASM, inclusa l'impossibilità di accedere agli impianti.

Art. 11. Letture dei gruppi di misura

ASM deve poter accedere liberamente e in condizioni di assoluta sicurezza ai gruppi di misura.

La lettura dei gruppi di misura, eseguita dal personale incaricato o mediante sistema di telelettura, viene effettuata secondo l'ordinaria periodicità in uso presso ASM, di regola a cadenza mensile, modificabile dalla stessa nel corso del contratto dando preavviso al cliente di almeno 60 giorni mediante comunicazione inserita in fattura, salva comunque la facoltà di letture e fatturazioni supplementari.

Fatte salve diverse prescrizioni emanate dalle competenti autorità, il tentativo di lettura del gruppo di misura avverrà almeno una volta al mese.

Art. 12. Fatturazione dei prelievi

La fatturazione dei prelievi è effettuata in base ai dati di lettura dei gruppi di misura.

Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, la fatturazione potrà essere effettuata sulla scorta di letture stimate e salvo conguaglio.

La fatturazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti dal Grossista o altro mandatario alla società accreditata sono regolate dalle prescrizioni contrattuali fissate tra le parti.

I rapporti, anche economici, tra società accreditata e ASM sono regolati da appositi accordi-quadro.

Art. 13. Ricostruzione dei prelievi

Qualora non si disponga dei dati di prelievo, oppure qualora il gruppo di misura installato non misuri o evidenzi un errore che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa CEI, si procederà alla ricostruzione dei prelievi e all'effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrittivi, per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui si provvederà alla sostituzione o riparazione dello stesso.

Se il momento del guasto o della rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, la ricostruzione dei prelievi sarà effettuata per un periodo non superiore a 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e la sostituzione o riparazione del gruppo di misura.

I prelievi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato dall'ente distributore in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo.

Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione prenderà come riferimento i consumi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il Cliente può comunque produrre elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi prelievi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi è possibile presentare osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione effettuata.

Art. 14. Sospensione e risoluzione

Il servizio potrà essere sospeso:

a) previa diffida con preavviso della sospensione nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal Grossista o altro mandatario anche alla Società accreditata per un importo superiore al deposito cauzionale o alla fidejussione presentata;

b) anche senza preavviso, in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura in modo non conforme al contratto e fermo restando l'obbligo di pagare l'energia illecitamente prelevata;

c) previa diffida con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata, nel caso di altre violazioni contrattuali.

Le spese di cessazione e di riattivazione delle forniture, stabilite anche in via forfetaria con provvedimenti di carattere generale, sono a carico del Cliente.

Il servizio può inoltre essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché ai

sensi dell'art. 1456 c.c. (2), nei casi di inadempimento del Cliente, di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa, di mendaci dichiarazioni del Cliente, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura in modo non conforme al contratto.

Art. 15. Riservatezza

Il Cliente dichiara di essere informato di quanto previsto agli artt. 7 e 13 del D. lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di esprimere, con la sottoscrizione del presente regolamento, il consenso al Grossista ed al Distributore a trattare e comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al contratto di trasporto, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessarie alla sua esecuzione.

Art. 16. Specificazioni tecniche.

1) Tolleranze: tensione $\pm 10\%$; frequenza 50 Hz $\pm 2\%$.

2) Potenza massima a disposizione: il Cliente dichiara che il valore di "potenza massima a disposizione", per cui ha corrisposto ad ASM gli oneri di allacciamento, corrisponde al fabbisogno massimo di potenza e conviene che tale valore si intenda a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile e reso disponibile da ASM. Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza massima a disposizione". In caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile, ASM o la società accreditata comunicherà al Cliente, oltre che al Grossista o altro mandatario l'eventuale modifica contrattuale ed invierà apposita fattura per l'adeguamento del contributo necessario per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del gestore della rete interessato. Il Cliente si impegna a corrispondere ad ASM o alla società accreditata il predetto contributo entro la scadenza indicata in fattura. Qualora, in relazione alla capacità dei predetti impianti, l'aumento della potenza disponibile non fosse possibile, ASM o la società accreditata ne dà comunicazione al Cliente, oltre che al Grossista o altro mandatario. Se ciò nonostante il Cliente effettua dei prelievi eccedenti la potenza disponibile o nel caso il Cliente non corrisponda quanto dovuto per l'adeguamento della potenza disponibile al proprio fabbisogno massimo di potenza, l'ASM può sospendere l'esecuzione ovvero risolvere di diritto il contratto e cessare il servizio di trasporto nei riguardi del Cliente medesimo. In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati all'ASM o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio - in termini di continuità della fornitura e qualità della tensione - erogato.

3) Fattore di potenza ed energia reattiva: il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore. Alle utenze con potenza impegnata superiore a 15 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kVArh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano gli specifici corrispettivi a ciò previsti.

Art. 17. Foro competente.

Foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione in dipendenza del servizio è quello di Brescia.

Brescia, li _____

Il Cliente finale

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. (3) il cliente dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole: 1. (regolamento del servizio); 5. (Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio; modifiche delle caratteristiche della fornitura o degli impianti); 6. (Punto di consegna); 7. (Obblighi del cliente); 8. (Impianti ed apparecchi dell'ASM - Verifiche); 10. (Durata e cessazione del servizio); 13. (Ricostruzione dei prelievi); 14. (Sospensione e risoluzione); 17. (Foro competente).

Il Cliente finale

²Art. 1453 cod. civ. (Risolvibilità del contratto per inadempimento) Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non può più chidersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Art. 1454 cod. civ. (Diffida ad adempiere) Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

Art. 1456 - Clausola risolutiva espressa. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolve nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

³Art. 1341 cod. civ. (Condizioni generali di contratto).

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

